

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE
L.N.D. – Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 33/CGF – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2007**

Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Volpe Avv. Carmine – Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**1. RICORSO FANO CALCIO S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI EURO 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA RUSSI/FANO DEL
23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26
del 26.9.2007)**

Visto il ricorso proposto dalla società Fano Calcio S.r.l. S.S.D., in persona del legale rappresentante in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007, con cui alla società è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di €3.000,00 a seguito dell’incontro Russi/Fano Calcio svoltosi il 23.9.2007, visti i motivi di ricorso, vista la decisione impugnata, visti tutti gli atti, premesso che:

- la sanzione contestata è stata inflitta ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 3, C.G.S.;
- la società ricorrente chiede, in applicazione dell’art. 13 C.G.S., la revoca dell’ammenda o, in subordine, una sua congrua riduzione;
- ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., “la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1”;
- ritenuto che la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S. non è in alcun modo provata dalla ricorrente, che non fornisce nemmeno un indizio o un principio di prova a fondamento di quanto dalla stessa solo affermato.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dal Fano Calcio S.r.l. S.S.D. di Fano (Pesaro e Urbino) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO POL. ADRANO CALCIO O.N.L.U.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ADRANO/FORTITUDO COSENZA DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 17.10.2007)

La C.G.F. rileva:

- che la Polisportiva Adrano proponeva ricorso in data 1.10.2007 relativamente alla posizione del calciatore Cosa Vincenzo, schierato dalla Società Fortitudo Cosenza nell'ambito della gara del 30.9.2007 Adrano-Fortitudo Cosenza;
- che la reclamante rilevava come il giocatore sopraccitato sarebbe stato schierato nonostante avrebbe dovuto scontare la squalifica di una giornata comminatagli nel corso della stagione precedente (cfr. Com. Uff. n. 181 del 7.5.2007) quando militava nella squadra Scafatese Calcio;
- che non poteva considerarsi regolarmente scontata la squalifica, pur non avendo preso parte il giocatore alla gara Scafatese-Noicattaro del 16.5.2007, data la peculiarità del programma delle fasi post campionato rimanendo escluse le gare sia di "play off" che di "play out", nonchè le gare per l'aggiudicazione del titolo di "Campione d'Italia Dilettanti".

In buona sostanza la squalifica, secondo la reclamante, doveva essere scontata nella stagione sportiva successiva; a questo proposito nelle precedenti quattro gare di campionato il giocatore Cosa Vincenzo era sempre stato impiegato. A sostegno della propria tesi, riportava la pubblicazione "Residui squalifiche S.S. 2006/2007" a firma del Presidente W. Punghellini.

Il Giudice Sportivo rigettava il reclamo (cfr. Com. Uff. n. 33 del 17.10.2007).

- che con fax in data 18.10.2007 la Polisportiva Adrano proponeva ricorso evidenziando l'erroneità della decisione del Giudice Sportivo nella sostanza ribadendo i motivi del reclamo ed evidenziando l'inesistenza dell'art. 17 comma 9 C.G.S.;
- che la società Fortitudo Cosenza S.r.l. con nota del 22.10.2007 depositava le proprie controdeduzioni.

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue:

- che il calciatore Cosa Vincenzo - già in forza nella Stagione Sportiva 2006/2007 alla società Scafatese - non ha preso parte alla gara di "poule scudetto" Scafatese-Noicattaro del 16.5.2007, così come pacifico tra le parti;
- che il medesimo calciatore doveva scontare una giornata di squalifica secondo quanto risulta dal Com. Uff. n. 181 del 7.5.2007;
- che la fase "poule scudetto" costituisce una prosecuzione del Campionato affatto diversa dalle gare di "play off" e "play out" per le quali vigono infatti peculiari sanzioni (ammonizioni e conseguenti squalifiche sono ben più stringenti e scattano consequenzialmente, ad esempio, sulla base di un numero di ammonizioni del tutto inferiore);
- che espressamente la pubblicazione "News" - "Elenco residue squalifiche" - a firma del Presidente W. Punghellini "... è puramente indicativa ...";
- che pertanto si deve ritenere che il predetto giocatore abbia pienamente scontato la sanzione nella citata gara Scafatese-Noicattaro, con ciò prendendo regolarmente parte alle gare della stagione sportiva 2007/2008 ed in particolare a quella Adrano vs Cosenza del 30.9.2007;

Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Adrano Calcio O.N.L.U.S. di Adrano (Catania) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. RICORSO A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO

GARA FASANO/A.D.C. ARS LABOR GROTTAGLIE DEL 7.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 10.10.2007)

Visto il ricorso proposto dalla società A.D.C. “Ars et Labor” Grottaglie, in persona del legale rappresentante in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 10.10.2007, con cui alla società è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di €2.000,00 a seguito dell’incontro Fasano/A.D.C. Ars Labor Grottaglie svoltosi il 7.10.2007, visti i motivi di ricorso, vista la decisione impugnata, visti tutti gli atti, premesso che:

- la società ricorrente chiede la riduzione dell’ammenda in considerazione delle attenuanti a parziale propria discarica;

- ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., “la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1”.

Ritenuto che la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S. non è in alcun modo provata dalla ricorrente, che non fornisce nemmeno un indizio o un principio di prova a fondamento di quanto dalla stessa solo affermato.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.D.C. Ars et Labor Grottaglie di Grottaglie (Taranto) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

4. RICORSO U.S.D. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BUFALINO FEDERICO SEGUITO GARA SIRACUSA S.R.L./S. ANTONIO ABATE DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)

La C.G.F. rileva:

- che il calciatore Bufalino Federico - in forza alla U.S.D. Siracusa - nel corso della gara Siracusa-S. Antonio Abate del 21.10.2007, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto, quando il pallone non era a distanza di gioco, calciatore avversario che, poco prima, lo aveva colpito con un calcio;

- che su segnalazione dell’assistente dell’arbitro veniva conseguenzialmente espulso;

- che il medesimo calciatore con provvedimento del Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007), veniva squalificato per due gare effettive;

- che con fax in data 24.10.2007 la Società Siracusa preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti;

- che con nota del 25.10.2007 (n. 11570), la Segreteria della Corte di Giustizia trasmetteva gli atti richiesti;

- che successivamente giungevano i motivi di ricorso datati 29.10.2007 con i quali veniva evidenziato che l’assistente arbitrale, in realtà, avrebbe invertito lo svolgimento dei fatti poichè sarebbe stato il Bufalino ad aver colpito con un calcio l’avversario e quest’ultimo avrebbe colpito il primo con una gomitata;

- che, comunque, data la giovane età e l’assenza di precedenti la sanziona appariva spropositata anche alla luce dei provvedimenti che avrebbero colpito l’altro calciatore, nonchè dei precedenti provvedimenti dei Giudici Sportivi, chiedeva la riduzione della sanzione.

Tutto ciò premesso, considerato che la segnalazione dell’assistente arbitrale appare aver puntualmente riportato lo svolgimento dei fatti, rilevato che l’episodio è avvenuto lontano dall’azione ma con il gioco in svolgimento, comunque valutata la tenuità della sanzione, non si rinvergono ragioni per poter fondatamente ritenere accoglibile il ricorso in questione.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Siracusa S.r.l. di Siracusa e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

5. RICORSO G.S. ARRONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE GAMMAIDONI STEFANO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)

La C.G.F. rileva:

- che il calciatore Gammaidoni Stefano - in forza alla G.S. Arrone - nel corso della gara Arrone-Recanatese del 21.10.2007, a gioco fermo, all'8° del secondo tempo, colpiva con una gomitata al volto un calciatore avversario;
- che su segnalazione dell'assistente dell'arbitro veniva conseguenzialmente espulso;
- che il medesimo calciatore con provvedimento del Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007), veniva squalificato per tre gare effettive;
- che con fax in data 25.10.2007 la Società Arrone preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti;
- che con nota del 29.10.2007 (n. 12683.9), la Segreteria della Corte di Giustizia trasmetteva gli atti richiesti;
- che successivamente giungevano i motivi di ricorso datati 30.10.2007 con i quali veniva evidenziato che quasi con un istinto di difesa il calciatore alzava il gomito colpendo di striscio l'avversario, avversario che lo aveva altresì provocato e che era in strettissimo contatto, di tanto che l'azione era provocata quasi per liberarsi dalla morsa dell'avversario medesimo, non essendoci così una condotta violenta vera e propria, concludeva chiedendo la riduzione a due giornate della squalifica.

Tutto ciò premesso, considerato che la segnalazione dell'assistente arbitrale appare aver puntualmente riportato lo svolgimento dei fatti, segnalando specificamente che la condotta si verificava a "gioco fermo" e che era connotata da volontarietà, non si rinvergono ragioni per poter fondatamente ritenere accoglibile il ricorso in questione.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla G.S. Arrone di Arrone (Terni) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 1 GIORNATA DI GARA ED AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON L'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTANTI ALLA RECLAMANTE; DELL'INIBIZIONE PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. PUNZO RAFFAELE, SEGUITO GARA ISCHIA/FRANCAVILLA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con decisione pubblicata sul Com. Uff. del 24.10.2007 irrogava a carico della reclamante la sanzione alla squalifica del campo per una gara e la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 per indebita presenza negli spogliatoi di persone non autorizzate nonchè nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato "al termine della gara, il taxi con a bordo la terna arbitrale e scortato da un'auto dalla Polizia di Stato, appena varcato il cancello dello stadio, veniva bloccato da numerosi tifosi della squadra ospitante; costoro iniziavano a scuotere con le mani il veicolo (che veniva colpito anche con un calcio) da entrambi i lati e nella circostanza urlavano, rivolgevano all'indirizzo della terna arbitrale espressioni ingiuriose e dal contenuto gravemente minaccioso ed intimidatorio.

Da uno dei detti sostenitori veniva lanciata una pietra che colpiva il vetro anteriore del taxi infrangendolo".

Nel reclamo si censura la decisione per eccessività e sproporzione delle sanzioni, assumendo altresì che sussisterebbero significative circostanze attenuanti quali il regolare svolgimento della

gara, l'assenza di qualunque aggressione, l'opera di prevenzione svolta dalla società e la fattiva collaborazione prestata dal capitano della società;

- i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono comunque contestati e in ogni caso sono riportati negli atti del procedimento;

- le circostanze attenuanti dedotte dell'istante non sono sufficienti a vanificare ovvero sminuire la valenza di detti fatti;

gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Ischia Isolaverde di Ischia Porto (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 19 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete